REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 8 febbraio 2023 n.19

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 10, commi 7, 29, 30 della Legge 23 dicembre 2022 n.171;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 1 febbraio 2023;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI DI AGGIORNAMENTO E COORDINAMENTO IN MATERIA FINANZIARIA

CAPO I
MODIFICHE ALLA LISF E SPECIALI DISPOSIZIONI SUL BILANCIO BCSM

Art. 1
(Rafforzamento della tutela dei crediti da contratti di assicurazione)

1. Dopo l'articolo 73-*bis* della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche viene introdotto il seguente articolo:

"Art. 73-ter
(Attività a copertura delle riserve tecniche)

1. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche dei contratti di cui alla Parte IV sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa di assicurazione con i contratti a cui le riserve tecniche si riferiscono, e costituiscono, laddove ne venga data specifica registrazione in ottemperanza alla disciplina di cui al successivo articolo 93, comma 2, patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa di assicurazione, con finalità di tutela delle ragioni creditorie di tutti i titolari di crediti derivanti dai contratti sopra citati in via prioritaria rispetto a qualunque altro creditore della stessa impresa.".
2. All'articolo 93 della Legge 17 novembre 2005 n.165, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

"6-*bis*. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 6, i soggetti elencati rispettivamente ai commi 3 e 5, nonché i cessionari nel caso di trasferimento del portafoglio di cui al comma 2, si soddisfano in via residuale sugli attivi non a copertura delle riserve tecniche con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione qualora non assistiti da privilegio o ipoteca.".

Art. 2

(Disposizioni di coordinamento della Legge n.165/2005 e successive modifiche con la Legge 14 giugno 2019 n.102 e successive modifiche)

1. È abrogata la lettera n-bis del comma 1 dell'articolo 1 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche.
2. Dopo la lettera w) del comma 1 dell'articolo 1 della Legge n.165/2005, è inserita la seguente definizione:
"w *bis*) "Legge sulle risoluzioni bancarie": Legge 14 giugno 2019 n.102 e successive modifiche;".
3. Al comma 1 dell'articolo 1 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, la definizione di cui alla lettera cc bis) è così sostituita:
"cc *bis*) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con cui sono disposte:
1. l'amministrazione straordinaria, la sospensione degli organi amministrativi e le misure adottate nel loro ambito;
2. la risoluzione di banche in crisi di cui alla Legge 14 giugno 2019 n.102 e successive modifiche e le misure adottate nel suo ambito;
3. le misure equivalenti a quelle indicate ai numeri 1 e 2 adottate dalle autorità di vigilanza ovvero di risoluzione dei paesi dell'UE o dei paesi extra UE sulla base degli accordi internazionali;".
4. Il comma 3 dell'articolo 77 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche è così sostituito:
"3. Nei casi in cui i soggetti autorizzati di cui ai commi 1 e 2 siano banche o loro succursali, oltre alle disposizioni di cui ai Capi I e II del presente Titolo, può trovare applicazione la Legge sulle risoluzioni bancarie.".
5. I commi 1, 6, 8 e 9 dell'articolo 96 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche sono così sostituiti:
"1. Liquidato l'attivo, o una parte rilevante dello stesso, ma prima dell'ultimo riparto ai creditori e dell'ultima restituzione agli aventi diritto, i commissari liquidatori sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una propria relazione e da quella del comitato di sorveglianza, all'autorità di vigilanza, che ne autorizza il deposito. La liquidazione costituisce, anche a fini fiscali, un unico esercizio: entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo nel rispetto delle disposizioni tributarie vigenti.";
"6. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello sull'accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti al presente articolo e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata all'esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 95, commi 6 e 7.";
"8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi di giudizio. I commissari liquidatori ripartiscono, in base alla documentazione di cui al comma 1, eventuali somme derivanti all'esito dei giudizi nonché quelle derivanti dalla cessione o liquidazione dell'attivo non ancora realizzato al momento di chiusura della procedura ovvero dagli accantonamenti eseguiti a quel momento.";

"9. Nei casi di cessione previsti all'articolo 92, comma 2, coerentemente a quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, della Legge sulle risoluzioni bancarie, i commissari liquidatori sono esclusi dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario, indipendentemente dal momento di avvio del contenzioso, ivi compresi i giudizi relativi allo stato passivo e quelli di costituzione di parte civile in giudizi penali.".

6. Il comma 2 dell'articolo 97-sexies della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche è così sostituito:

"2. In deroga a quanto previsto dagli articoli 77-bis, 84-ter e 97-bis, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto:

a) gli accordi di netting, come definiti dalla normativa di recepimento della direttiva contratti di garanzia finanziaria, fatto salvo quanto previsto dalla Legge sulle risoluzioni bancarie;

b) i contratti di vendita con patto di riacquisto, le transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo quanto previsto dalla Legge sulle risoluzioni bancarie nonché quanto previsto alla lettera d) del comma 1.".

Art. 3

(Altre disposizioni di aggiornamento e coordinamento della Legge n.165/2005 e successive modifiche con il mutato quadro giuridico)

1. All'articolo 1 comma 1 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, le lettere x) e dd) sono così sostituite:

"x) "Legge sulle Società": Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;";

"dd) "registro delle società": registro di cui all'articolo 6 della Legge sulle Società;".

2. Il comma 2 dell'articolo 29 della Legge 17 novembre 2005 n.165 è così sostituito:

"2. L'autorità di vigilanza individua i casi in cui un soggetto autorizzato o una società di partecipazione capogruppo, di cui all'articolo 55, è tenuto alla redazione del bilancio consolidato. L'esercizio si apre al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consolidato dell'impresa deve essere approvato dall'organo amministrativo entro il 30 giugno dell'anno seguente e pubblicato, entro 30 giorni dall'approvazione, nelle medesime forme e modalità previste dalla Legge sulla Società con riguardo al bilancio dell'impresa.".

3. Il comma 2 dell'articolo 39 della Legge 17 novembre 2005 n.165 è così sostituito:

"2. I provvedimenti di cui al primo comma si dividono in regolamenti e circolari.".

4. Il comma 1 dell'articolo 153 della Legge 17 novembre 2005 n.165 è così sostituito:

"1. Le disposizioni contenute nella Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche si applicano anche ai soggetti autorizzati all'esercizio di attività riservate per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge e dai provvedimenti attuativi emanati dall'autorità di vigilanza.".

5. Della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche sono abrogati:

a) il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 98;

b) l'articolo 145;

c) l'articolo 151.

Art. 4

(Disposizioni per l'adeguamento di Banca Centrale ai criteri contabili dell'Eurosistema)

1. Nell'ambito del percorso di graduale adeguamento agli standard normativi dell'Unione Europea, anche ai fini dell'Accordo di Associazione, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino potrà adottare principi contabili e di redazione del proprio bilancio analoghi a quelli previsti dal quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile in vigore nel Sistema europeo di banche centrali di cui alla Decisione (UE) 2016/2247 e all'Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca Centrale Europea e successive modifiche.

2. Il passaggio ai criteri contabili di cui al comma 1 potrà avvenire gradualmente, anche per singole tipologie di attività e passività, già a decorrere dal bilancio di esercizio al 31.12.2022.
3. In coerenza con il ruolo istituzionale della Banca Centrale della Repubblica di San Marino a salvaguardia della stabilità del sistema finanziario, gli strumenti finanziari denominati in euro detenuti in misura eccedente il proprio patrimonio, sono assimilati a quelli detenuti per finalità di politica monetaria ai sensi del quadro giuridico di cui al comma 1.
4. Nella nota integrativa al bilancio sono riportati gli effetti sulla valorizzazione delle attività e passività derivanti dall'adozione dei nuovi principi contabili nonché le conseguenti variazioni registrate a conto economico.
5. A seguito dell'adeguamento ai principi contabili dell'Eurosistema, l'incarico per la certificazione del bilancio della Banca Centrale della Repubblica di San Marino potrà essere conferito, in deroga all'articolo 8, comma 1, lettera f) della Legge 29 giugno 2005 n. 96, anche a società di revisione estere purché risultino iscritte ad albi o registri tenuti in Paesi esteri che offrano sufficienti garanzie di controllo sulla onorabilità e professionalità dei revisori.

CAPO II
MODIFICHE AL DECRETO 30 MAGGIO 2006 N. 76

Art. 5
(Sanzionabilità amministrativa della pubblicità sleale o potenzialmente turbativa)

1. All'articolo 12 del Decreto 30 maggio 2006 n.76, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
"3 *bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, anche in violazione dei criteri di cui al quinto comma dell'articolo 63 della LISF, diffonde messaggi pubblicitari che, con modalità comparativa o meno, non rispettano i canoni di correttezza dell'informazione, sotto il profilo tecnico e/o di leale concorrenza, o sono idonei a generare turbativa alla stabilità e reputazione del sistema bancario, finanziario e assicurativo della Repubblica di San Marino, è punito con la sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 50.000,00.".

Art. 6
(Sanzionabilità amministrativa dell'abusivismo finanziario)

1. L'articolo 4 del Decreto 30 maggio 2006 n.76 è così sostituito:

"Art.4
(Esercizio di attività in assenza od oltre i limiti di autorizzazione o abilitazione)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque sia responsabile delle medesime condotte di cui agli articoli 133 e 134 della LISF è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 50.000,00.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti autorizzati che, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 4, terzo e quarto comma, della LISF, esercitano attività ulteriori rispetto a quelle autorizzate, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 30.000,00. La stessa sanzione si applica nel caso in cui il soggetto autorizzato inizi a operare in assenza dell'abilitazione all'inizio dell'operatività quando prevista dai provvedimenti emanati dalla Banca Centrale ai sensi dell'articolo 9 della LISF.".

Art. 7
(Notifica a mezzo t-Notice)

1. Il comma 5 dell'articolo 23 del Decreto 30 maggio 2006 n.76 e successive modifiche è così sostituito:
"5. La contestazione delle violazioni viene notificata secondo quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 29 luglio 2013 n. 100 o a mezzo t-Notice. Per i soggetti residenti all'estero, la notifica si intende validamente effettuata presso il domicilio che il soggetto non residente in territorio ha l'obbligo di eleggere nella Repubblica di San Marino all'atto dell'assunzione dell'incarico, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza.".

CAPO III
MODIFICHE AL DECRETO 6 NOVEMBRE 2006 N. 117

Art. 8
(Revisione modalità di calcolo degli oneri di vigilanza)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Delegato 6 novembre 2006 n.117 è così sostituito:
"3. La contribuzione da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 avviene tramite:
a) una quota fissa a carico di ogni soggetto vigilato;
b) una quota a consumo a carico di ogni soggetto vigilato;
c) una quota variabile a carico dei soli soggetti autorizzati, di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, comma 1.".
2. Al Decreto Delegato 6 novembre 2006 n.117 e successive modifiche, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

"Art.3-*bis*
(Quota a consumo)

1. La quota a consumo è costituita dalla somma degli oneri e diritti maturati a debito di ciascun soggetto vigilato in relazione alle attività di vigilanza richieste in corso d'anno ove rientranti tra quelle di cui al Tariffario pubblicato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino sul proprio sito internet.".

Art. 9
(Aggiornamento tipologie di soggetti contribuenti)

1. All'articolo 1, comma 1, del Decreto Delegato 6 novembre 2006 n.117 e successive modifiche, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:
"d *bis*) i servicer di cui all'articolo 6 della Legge 30 agosto 2021 n.157, incluso il servicer di sistema.".
2. All'articolo 2 del Decreto Delegato 6 novembre 2006 n.117, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
"3 *bis*. Ai soggetti esteri autorizzati ai sensi dell'articolo 75 della LISF a svolgere nella Repubblica di San Marino una o più attività riservate, o comunque a concludere contratti tramite intermediari, è richiesta una contribuzione complessiva corrispondente al 25% della sola quota fissa di cui al seguente articolo 3, comma 1, considerata la sottoposizione, in via principale, all'attività di vigilanza svolta dall'Autorità del paese d'origine.".
3. Il comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Delegato 6 novembre 2006 n.117 è così sostituito:

"1. L'inserimento nell'elenco dei contribuenti è un effetto conseguente all'iscrizione del soggetto vigilato nel registro di pertinenza tenuto dalla Banca Centrale ai sensi delle vigenti disposizioni.".

Art. 10
(Aggiornamento della quota fissa annua in assenza di quota variabile)

1. La seconda tabella di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto Delegato 6 novembre 2006 n.117 e successive modifiche, è così sostituita:

Soggetti	*Riferimento normativo*	*Ammontare della Quota fissa*
Persone fisiche: promotori finanziari, consulenti finanziari indipendenti e intermediari assicurativi/riassicurativi	Artt.25, 25-*bis* e 27 della LISF	€ 1.000,00
Persone giuridiche: consulenti finanziari indipendenti, intermediari assicurativi/riassicurativi e servicer di cartolarizzazioni	Artt.25-*bis* e 27 della LISF e art.6 della L.157/2021	€ 2.000,00
Società di partecipazione capogruppo	Art.54 della LISF	€ 3.000,00

Art. 11
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le modifiche di cui al presente decreto delegato avranno effetto a decorrere dall'esercizio 2024, pertanto la trasmissione a ciascun soggetto vigilato, di cui all'articolo 6 comma 3 del Decreto Delegato 6 novembre 2006 n.117, dovrà avvenire entro il 31 marzo 2025.
2. Per effetto di quanto disposto al precedente comma, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino procede con la pubblicazione di cui all'articolo 3-*bis* del Decreto Delegato 6 novembre 2006 n.117, così come introdotto dall'articolo 8, entro il 30 settembre 2023, con effetto dal 1° gennaio 2024.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 febbraio 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini